

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1829-A)

*Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76,
concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo
delle unità sanitarie locali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1982

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

31 marzo 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Dissentono i rappresentanti del Gruppo comunista.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali

Articolo unico.

Il decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - Gli incarichi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono prorogati al 30 novembre 1982 »;

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, esclusi quelli occupati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai sensi del precedente articolo 1, sono conferiti, limitatamente al 1982, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge con legge 26 gennaio 1982, n. 12, mediante concorsi banditi ed espletati, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

I requisiti di ammissione, le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione sono disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 1982, n. 51.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Sono sospesi i concorsi relativi ai posti coperti ai sensi del precedente articolo 1, qualora non sia stata effettuata almeno una delle prove di esame previste.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al personale degli enti ed istituti di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le Regioni indicano, a partire dal 1° dicembre 1982, i concorsi da espletare con le procedure previste dall'anzidetto decreto ministeriale 30 gennaio 1982 ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 17 marzo 1982.

**Proroga degli incarichi del personale non di ruolo
delle unità sanitarie locali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di garantire la continuità di prestazioni nelle unità sanitarie locali da parte del personale incaricato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Il termine massimo degli incarichi di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, è fissato al 30 giugno 1982.

Articolo 2.

I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi quelli di aiuto e vicedirettore sanitario occupati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del precedente articolo 1, sono conferiti, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, limitatamente al 1982, mediante concorsi banditi ed espletati anche per più unità sanitarie locali con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; i requisiti di ammissio-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

Gli incarichi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono prorogati al 30 novembre 1982.

Articolo 2.

I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, esclusi quelli occupati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai sensi del precedente articolo 1, sono conferiti, limitatamente al 1982, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge con legge 26 gennaio 1982, n. 12, mediante concorsi banditi ed espletati, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

I requisiti di ammissione, le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione sono disciplinati dal decreto del Ministro della

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ne, le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione e le commissioni giudicatrici sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982. Resta fermo il disposto dell'articolo 166, primo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 anzidetto.

Le regioni indicano, entro il 30 novembre 1982, i concorsi da espletare con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1982.

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 1982, n. 51.

Sono sospesi i concorsi relativi ai posti coperti ai sensi del precedente articolo 1, qualora non sia stata effettuata almeno una delle prove d'esame previste.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al personale degli enti ed istituti di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le Regioni indicano, a partire dal 1° dicembre 1982, i concorsi da espletare con le procedure previste dall'anzidetto decreto ministeriale 30 gennaio 1982.